



Estratto del verbale della seduta del 16 giugno 2021

DELIBERAZIONE N. 114

Oggetto:

Rinnovo della convenzione di data 5 dicembre 2016 tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e il Centro Pensioni Complementari regionali S.p.A., in attuazione del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L in materia di riscossione dei contributi destinati ai fondi pensione costituiti su base territoriale regionale ovvero ai fondi pensione gestiti, istituiti o promossi dalla Regione.
Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente della Regione o di un/una suo/a delegato/a.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	assente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio previdenza sociale e ordinamento delle APSP

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che attribuisce alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige la facoltà di emanare norme legislative nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, e la facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione;

Vista la legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m., recante "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" ed in particolare l'articolo 01, comma 1, laddove si prevede che la Regione, nell'esplicazione della propria competenza statutaria, interviene a sostenere e a promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente la previdenza complementare in ogni sua forma a favore dei/delle cittadini/e iscritti/e a Fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali;

Visto l'articolo 5, comma 1-*bis*, della LR n. 3/1997, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 settembre 2008, n. 8, che prevede la facoltà, da parte della Regione, di affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai fondi pensione costituiti su base territoriale, ovvero ai Fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi all'Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che l'ultimo paragrafo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 della LR n. 3/1997 e s.m., prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione per stabilire i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel comma medesimo, con particolare riferimento all'attribuzione delle entrate a ciascun Fondo e per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell'attività di riscossione;

Preso atto che il regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. in materia di riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale ovvero ai Fondi pensione gestiti, istituiti o promossi dalla Regione, è stato emanato con decreto del Presidente della Regione n. 3/L di data 8 luglio 2009;

Rilevato che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 3/L di data 8 luglio 2009 rinvia, per la disciplina dei rapporti tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e l'Agenzia delle Entrate, ad una convenzione il cui schema deve essere approvato dalla Giunta regionale;

Vista la precedente deliberazione, con la quale la Giunta regionale in data odierna ha approvato lo schema di convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per il pagamento, mediante modello F24, dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m.;

Considerato che l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 3/L, approvato l'8 luglio 2009, riconosce alla Regione la facoltà di recuperare gli oneri sostenuti in adempimento della convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate di cui al precedente capoverso, rivalendosi sulla società "Centro Pensioni Complementari regionali S.p.A.", (di seguito PENSPLAN CENTRUM) costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, secondo le modalità e i tempi definiti con ulteriore e apposita convenzione;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2013 tra la Regione Trentino-Alto Adige e

PENSPLAN CENTRUM, rinnovata fino al 31 marzo 2019 con deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 11 novembre 2016, che ha regolato il recupero degli oneri sostenuti dalla Regione fino al 31 marzo 2019;

Verificato che nel periodo successivo al 31 marzo 2019, data di scadenza della precedente convenzione, nelle more della definizione e sottoscrizione della nuova convenzione, PENSPLAN CENTRUM ha continuato ad assicurare senza soluzione di continuità gli adempimenti di cui al precedente capoverso;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo della convenzione con PENSPLAN CENTRUM per il periodo corrispondente alla durata della suddetta convenzione tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate;

Richiamata la nota e-mail del 15 aprile 2021, con la quale la Regione ha trasmesso a PENSPLAN CENTRUM lo schema della nuova convenzione;

Viste le osservazioni pervenute da PENSPLAN CENTRUM con nota e-mail di data 8 giugno 2021 prot. RATAA/0014079/10/06/2021-A e valutato positivamente lo schema di convenzione proposto;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla stipula della convenzione con PENSPLAN CENTRUM successivamente all'approvazione dello schema di convenzione denominato "Convenzione relativa al recupero degli oneri sostenuti ed all'esercizio delle attività connesse alla riscossione, mediante modello F24, dei contributi destinati ai fondi pensione costituiti su base territoriale regionale ovvero ai fondi pensione gestiti, istituiti o promossi dalla Regione" allegato alla presente deliberazione;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e s.m. nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, recante modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n.3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2020, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 concernente "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

Ritenuto di autorizzare il Presidente della Regione o un/una suo/a delegato/a a sottoscrivere l'allegata convenzione;

Ritenuto, altresì, di delegare la Dirigente la Ripartizione II all'adozione degli atti relativi all'accertamento delle entrate connesse alla presente convenzione stimate in euro 13.000,00 annue;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1) di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione di data 5 dicembre 2016 tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e il Centro Pensioni Complementari regionali S.p.A., in attuazione del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L in materia di riscossione dei contributi destinati ai fondi pensione costituiti su base territoriale regionale ovvero ai fondi pensione gestiti, istituiti o promossi dalla Regione;

2) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e PENSPLAN CENTRUM allegato alla presente deliberazione;

3) di autorizzare il Presidente della Regione o un/una suo/a delegato/a alla sottoscrizione del presente atto di convenzione;

4) di delegare la Dirigente la Ripartizione II all'adozione degli atti relativi all'accertamento delle entrate connesse alla presente convenzione stimate in euro 13.000,00 annue.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7-*quinquies*, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

SCHEMA DI

CONVENZIONE RELATIVA AL RECUPERO DEGLI ONERI SOSTENUTI ED ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE, MEDIANTE MODELLO F 24, DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI FONDI PENSIONE COSTITUITI SU BASE TERRITORIALE REGIONALE OVVERO AI FONDI PENSIONE GESTITI, ISTITUITI O PROMOSSI DALLA REGIONE.

tra

la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige (di seguito denominata “Regione o, congiuntamente al Centro Pensioni Complementari Regionali S.p.a., “le Parti””) con sede in Trento, Via Gazzoletti 2 - C.F. 80003690221, legalmente rappresentata dal nella sua qualità di giusta delibera della Giunta regionale del 2021, n.

e

CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI S.P.A. (di seguito, “PENSPLAN CENTRUM”), società istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. – con sede in Bolzano, Via della Mostra 11/13 – C.F. 01657120216 nella persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione legittimata alla firma del presente atto tramite

Premesso che:

- l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, disciplina il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme versate a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali;
- il successivo articolo 21 fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito, evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura di gestione, individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
- l’articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997 fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari;
- ai sensi dell’art. 5, comma 1-*bis*, della L.R. 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dall’art. 2, comma 2, della L.R. 19 settembre 2008, n. 8, la Regione può affidare in convenzione all’Agenzia la riscossione, mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi per il finanziamento dei fondi pensione costituiti su base territoriale regionale e dei fondi pensioni dalla stessa istituiti o promossi, mentre è

demandata ad apposito regolamento l'attribuzione delle entrate a ciascun fondo e la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti al soggetto incaricato dell'attività di riscossione;

- con decreto del Presidente della Regione n. 3/L di data 8 luglio 2009 è stato emanato il Regolamento di esecuzione dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della L.R. 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19 settembre 2008, n. 8;
- il DM 21 maggio 2003 prevede la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di riscuotere, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e sulla base di convenzioni preventivamente definite con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti pubblici, anche territoriali;
- i contributi di cui alla citata L.R. 3/1997 costituiscono entrate di pertinenza della Regione e pertanto il caso di specie rientra nelle previsioni del richiamato DM 21 maggio 2003;
- con parere n. 116671 di data 16.11.2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della convenzione tra Regione e l'Agenzia delle Entrate;
- con convenzione sottoscritta il 10 marzo 2010 tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate e rinnovata da ultimo il 24 novembre 2016 è stato regolato il servizio di riscossione, mediante modello F24, dei contributi per il finanziamento dei Fondi Pensione di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3;
- con nota n. 5560 del 26 febbraio 2019 la Regione ha comunicato all'Agenzia delle Entrate che intende continuare a fruire dei servizi ivi previsti;
- nelle more della definizione e sottoscrizione del testo convenzionale, l'Agenzia ha continuato ad assicurare senza soluzione di continuità tutte le attività ed i servizi relativi al servizio di riscossione mediante modello F24 dei contributi per il finanziamento dei Fondi Pensione di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni pro-tempore vigenti;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. di data 2021 è stato approvato il nuovo schema della convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione per il pagamento, mediante modello F24, dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, come introdotto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19 settembre 2008, n. 8 per una durata quinquennale dalla sua sottoscrizione;
- il decreto del Presidente della Regione n. 3/L di data 8 luglio 2009 attribuisce, all'articolo 4, comma 2, la facoltà alla Regione di recuperare gli oneri sostenuti a seguito dell'approvazione della convenzione come rinnovata dalla citata deliberazione n. di data 2021 rivalendosi sulla società costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, secondo un'ulteriore ed apposita convenzione;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. di data 2021 è stato approvato lo schema di rinnovo della convenzione tra la Regione ed il PENSPLAN CENTRUM in materia di recupero degli oneri sostenuti e di esercizio delle attività connesse alle riscossioni previste dal decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L;
- il Regolamento (UE) europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sono state emanate le disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come adeguato alle norme del Regolamento sopra richiamato dal citato decreto legislativo n. 101 del 2018 e successive modifiche, reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (di seguito “Codice”);

le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:
 - a) alle modalità di recupero da parte della Regione nei confronti di PENSPLAN CENTRUM degli oneri sostenuti per la sottoscrizione e la gestione della convenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Regione 3/L di data 8 luglio 2009 conformemente all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto;
 - b) al subentro nella gestione ed al diretto esercizio da parte di PENSPLAN CENTRUM delle attività in capo alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L e della connessa convenzione di data 2021 stipulata tra la Regione e l’Agenzia delle Entrate di Roma citata in premessa;

ART. 2

Flussi informativi ed attività

1. PENSPLAN CENTRUM subentra alla Regione nella gestione dei flussi informativi comprensivi dei dati relativi alle operazioni dei contributi riscossi nonché nelle altre attività previste ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione tra Regione ed Agenzia delle Entrate.
2. Spetta altresì al PENSPLAN CENTRUM l’attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24.

ART. 3

Rimborso spese

1. PENSPLAN CENTRUM rimborsa alla Regione le spese effettuate ai sensi dell’articolo 4 della convenzione di data 2021, tra Regione e l’Agenzia delle Entrate.
2. Tale operazione si concretizza in una cessione di denaro e come tale è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72.

ART. 4

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. La Regione trasmette a PENSPLAN CENTRUM, Ufficio Contabilità, indirizzo e-mail contabilità@pensplan.com, la richiesta di rimborso con l'indicazione dell'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'art. 4 della convenzione di data 2021 tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate ed i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato, con il dettaglio dei rimborsi spese dovuti per ciascun Fondo pensione, allegando copia delle fatture elettroniche dell'Agenzia.
2. PENSPLAN CENTRUM provvede a versare alla Regione gli importi comunicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di 15 giorni per consentire alla Regione di rispettare le vigenti normative in materia di fatturazione elettronica.
3. Eventuali somme dovute ai sensi della presente convenzione, accertate successivamente, sono oggetto di comunicazione integrativa di pagamento con specifica indicazione di termini e modalità.
4. PENSPLAN CENTRUM provvede ai versamenti richiesti ai sensi dei commi precedenti secondo le indicazioni fornite dalla Regione con apposita comunicazione.

ART. 5

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a: deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'articolo 17 comma 2 del decreto legislativo 241/1997 (servizio "F24"), nonché del servizio di pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme effettuato tramite canali telematici dell'Agenzia (servizio "I24"). In particolare, le predette attività comportano un trattamento prevalentemente automatizzato di dati personali di natura contabile (relativi alle operazioni dei contributi riscossi) e riferiti agli iscritti ai Fondi pensione convenzionati con PENSPLAN CENTRUM, per i quali sono versati i medesimi contributi, identificabili tramite i rispettivi codici fiscali riportati nei flussi informativi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, per finalità di attribuzione delle entrate relative ai suddetti contributi alla posizione previdenziale di ciascun aderente presso i relativi Fondi pensione e la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti alla medesima Agenzia, quale soggetto incaricato dell'attività di riscossione, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L e dalla presente convenzione. Tale trattamento di dati personali avrà la stessa durata della presente convenzione e dei suoi successivi rinnovi o proroghe, fatta salva, anche dopo la sua cessazione, l'ulteriore conservazione dei suddetti dati personali per i tempi previsti dalle norme vigenti a fini contabili e fiscali.
2. Il trattamento dei predetti dati personali descritto al precedente comma 1 è effettuato da PENSPLAN CENTRUM quale Responsabile del Trattamento dei dati per conto della Regione, quale Titolare di tale trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento. A tal fine, il Titolare prende atto del possesso da parte del Responsabile di

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento.

3. In particolare, PENSPLAN CENTRUM quale Responsabile del trattamento si impegna a:
- trattare i dati personali che vengono in rilievo nell'ambito di operatività della presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice e delle documentate istruzioni impartite dalla Regione in base alla presente Convenzione;
 - non comunicare i dati personali a soggetti terzi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e ad eccezione, chiaramente, delle necessarie operazioni di comunicazione dei dati ai Fondi pensione che raccolgono i contributi riferiti ai propri aderenti per lo svolgimento delle attività contabili di relativa pertinenza (tra cui la riconciliazione dei versamenti incassati e verifica dei rimborsi dovuti), sulla base di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L;
 - adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
 - assistere il Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi previsti dagli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile;
 - individuare, nell'ambito della relativa organizzazione le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori), operanti sotto la diretta autorità del medesimo Responsabile, che sono autorizzate al trattamento dei dati per le suddette finalità, garantendo l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, fornendo loro istruzioni precise circa la finalità e le modalità del trattamento e vigilando sulla loro osservanza e sul rispetto delle disposizioni del Regolamento;
 - collaborare con il Titolare e con l'Agenzia delle Entrate al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali;
 - informare tempestivamente il Titolare e prestare ogni necessaria collaborazione in caso di eventuale ricevimento sia di richieste degli interessati di accesso ai dati, sia di richieste di informazioni o documenti da parte delle competenti autorità, sia di ispezioni ed accertamenti delle medesime autorità presso PENSPLAN CENTRUM;
 - restituire, ovvero distruggere i dati di cui è in possesso, in caso di revoca o cessazione a qualsiasi titolo della presente convenzione, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi di legge di cui andrà contestuale attestazione alla Regione;
 - trasmettere su richiesta della Regione, con cadenza annuale, un rapporto scritto sull'attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con la presente nomina a Responsabile del trattamento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate;
 - consentire lo svolgimento da parte della Regione di verifiche periodiche presso la sede di PENSPLAN CENTRUM, secondo modalità e tempi da concordarsi, in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

4. In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi degli ulteriori responsabili individuati con successiva comunicazione al medesimo Titolare, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il Responsabile si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili di cui al precedente comma, a: (i) vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal Responsabile nei confronti del Titolare, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività affidate agli ulteriori responsabili; (ii) assumere nei confronti del Titolare ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte degli ulteriori responsabili.
5. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l'esecuzione della presente convenzione, le Parti si impegnano a trattare gli stessi esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento, impegnandosi a fornirla anche agli eventuali, ulteriori interessati (relativi esponenti, dipendenti, ecc.) i cui dati personali siano oggetto di trattamento ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, e garantire che tali dati personali siano lecitamente utilizzabili dall'altra Parte ai suddetti fini.
6. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative al presente Accordo, anche per estratto, tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Consorzio dei Comuni Trentini, il cui dato di contatto è: servizioRPD@comunitrentini.it.
 - per PENSPLAN CENTRUM, Giorgia Giovine, il cui dato di contatto è:
 - rpd.ppc@pensplan.com;
 - rpd.pensplancentrum@pec.it.

ART. 6

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 7

Durata della Convenzione

1. La presente convenzione si applica alle riscossioni dei contributi effettuati durante il periodo di vigenza della convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 corrispondente ad una durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione stessa.

ART. 8

Integrazioni e modifiche.

1. Le Parti definiscono con apposito scambio di note le specifiche tecniche e le eventuali variazioni delle modalità, delle condizioni e dei tempi di svolgimento dei servizi previsti nella presente convenzione che si rendano necessarie.

ART. 9

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Centro Pensioni Complementari

La Presidente

(_____)

Regione Autonoma Trentino Alto-Adige

(_____)

Convenzione sottoscritta con firma digitale